



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**
Formazione professionale superiore

Guida

Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori

SEFRI, maggio 2014

Note editoriali

Editore

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Divisione Formazione professionale superiore
Effingerstrasse 27
3003 Berna

Impaginazione

SEFRI

Data di pubblicazione

2^a versione interamente rielaborata, 2014

Distribuzione

SEFRI, tel. +41 58 463 75 72
<http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung>

Indice

Introduzione	4
1 Vigilanza sulle scuole specializzate superiori	5
1.1 Basi legali	5
1.2 Il ruolo dei Cantoni	5
1.3 Sistema circolare per lo sviluppo della qualità	6
1.4 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti	7
1.4.1 SEFRI	7
1.4.2 Cantoni	8
1.4.3 Operatori della formazione	8
1.4.4 Commissione federale delle scuole specializzate superiori CFSSS	9
2 Rimedi giuridici per le decisioni delle SSS	10
2.1 Contesto	10
2.2 Rimedi giuridici	10
3 Allegato	11
3.1 Modello per il rapporto dei Cantoni alla SEFRI	11
3.2 Indirizzi utili	15

Introduzione


La presente guida illustra la vigilanza¹ sulle scuole specializzate superiori (SSS) e il sistema circolare per lo sviluppo della qualità nel contesto della vigilanza e dei rimedi giuridici per le decisioni in materia di ammissione, promozione e rilascio dei diplomi emanate dagli operatori dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS riconosciuti.

La guida intende aiutare i Cantoni a svolgere la loro funzione di vigilanza² in modo efficiente ed efficace e indicare agli operatori dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS quali requisiti devono adempiere.

Inoltre, vengono illustrati i rimedi giuridici a disposizione degli operatori della formazione e degli studenti per appellarsi alle decisioni concernenti l'ammissione, la promozione e il rilascio dei diplomi nell'ambito dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS riconosciuti.

La guida è stata redatta in collaborazione con la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e d'intesa con la Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS).

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Josef Widmer
Direttore supplente

¹ Per vigilanza si intende la facoltà di un'autorità sovraordinata di disciplinare, controllare, contestare e se necessario correggere le azioni di un'autorità subordinata.

² Cfr. art. 29 cpv. 5 LFP (legge sulla formazione professionale, RS 412.10).

1 Vigilanza sulle scuole specializzate superiori

1.1 Basi legali

In collaborazione con la Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS) la SEFRI adempie la procedura di riconoscimento ai sensi dell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)³.

Dopo il riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori, purché queste offrano cicli di formazione riconosciuti dalla Confederazione⁴.

In virtù dell'articolo 18 OERic-SSS la SEFRI può revocare il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS qualora non siano rispettati i requisiti minimi e le lacune non vengano eliminate entro il termine stabilito. L'autorità cantonale competente viene sentita preventivamente.⁵

In base agli articoli 21 capoverso 2 e 11 capoverso 3 OERic-SSS è possibile coinvolgere la CFSSS nel processo di sviluppo della qualità. In questo modo, la CFSSS ha la possibilità di verificare se gli operatori della formazione soddisfano i requisiti anche al di fuori di una procedura di riconoscimento.⁶

1.2 Il ruolo dei Cantoni

I Cantoni esercitano la vigilanza su tutte le scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione o studi postdiploma riconosciuti dalla Confederazione.⁷

Le scuole specializzate superiori possono essere istituzioni di diritto pubblico oppure di diritto privato. In virtù della legge sulla formazione professionale, gli operatori sono soggetti alla vigilanza cantonale anche se non hanno stipulato un accordo di prestazioni⁸ con un'autorità cantonale.

Qualora un operatore offra lo stesso ciclo di formazione o lo stesso studio postdiploma SSS riconosciuto a livello federale in più Cantoni, la vigilanza viene svolta da tutti i Cantoni in cui ha sede la scuola.⁹ Lo stesso vale per i cicli di formazione e gli studi postdiploma SSS riconosciuti offerti dalle organizzazioni del mondo del lavoro private attive a livello nazionale che hanno presentato la domanda di riconoscimento direttamente alla SEFRI.¹⁰

³ RS 412.101.61.

⁴ Legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr; RS 412.10).

⁵ Cfr. art. 18 OERic-SSS.

⁶ Cfr. art. 11 cpv. 3 e art. 21 cpv. 2 OERic-SSS.

⁷ Cfr. art. 25 cpv. 5 LFPr.

⁸ Oppure un mandato di prestazioni.


⁹ Per Cantone in cui ha sede la scuola si intende quello in cui viene svolto il ciclo di formazione o lo studio postdiploma SSS riconosciuto.

¹⁰ Cfr. art. 16 cpv. 3 OERic-SSS.

1.3 Sistema circolare per lo sviluppo della qualità¹¹

Nelle scuole specializzate superiori lo sviluppo della qualità è garantito da un sistema circolare che consente ai soggetti coinvolti di condividere le loro strategie mettendole a frutto.

Sistema circolare per lo sviluppo della qualità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS riconosciuti



Il sistema circolare per lo sviluppo della qualità prevede essenzialmente cinque tappe.

- (1) La SEFRI riconosce i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle SSS su proposta della CFSSS e dopo aver esaminato i documenti disponibili basandosi su un ciclo di riferimento. Una volta riconosciuto il ciclo di formazione o lo studio postdiploma di una scuola specializzata superiore il Cantone in cui ha sede la scuola assume la funzione di vigilanza.
- (2) In virtù della legge sulla formazione professionale i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione o studi postdiploma riconosciuti dalla Confederazione. Disciplinano la collaborazione con gli operatori della formazione, in particolare la redazione di rapporti indirizzati ai Cantoni in cui ha sede la scuola.
- (3) I principali responsabili della qualità e dello svolgimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS sono gli operatori della formazione. Questi ultimi garantiscono il rispetto delle prescrizioni dell'OERic-SSS e del relativo programma quadro d'insegnamento (PQI) anche dopo il riconoscimento. Inoltre, dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato. Ogni tre anni gli operatori devono presentare un rapporto all'autorità competente del Cantone in cui ha sede la scuola in base alle indicazioni stabilite dal Cantone.

¹¹ Cfr. art. 8 LFPr.

Nell'ambito della revisione periodica dei programmi quadro d'insegnamento gli operatori della formazione e gli organi responsabili¹² dialogano su vari temi, tra cui lo sviluppo della qualità. Anche la partecipazione delle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) alle procedure di qualificazione finale dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS contribuisce allo sviluppo della qualità.¹³ Se in tale contesto si riscontra il mancato rispetto o la mancata applicazione di alcune norme dell'OERic-SSS o del programma quadro d'insegnamento, è possibile comunicarlo alla SEFRI o all'autorità competente del Cantone in cui ha sede la scuola.

- (4) Almeno ogni tre anni gli operatori della formazione devono presentare ai Cantoni un rapporto sullo svolgimento e la qualità dei cicli di studio e degli studi postdiploma SSS riconosciuti. Se un'offerta formativa subisce modifiche sostanziali l'operatore della formazione deve comunicarlo tempestivamente al Cantone in cui ha sede la scuola. Per sostanziali si intendono modifiche a livello concettuale, contenutistico, organizzativo o infrastrutturale. A sua volta, il Cantone informa tempestivamente la SEFRI, che si consulta con la CFSSS e con l'autorità cantonale competente per concordare la procedura da seguire.
- (5) Entro sei mesi dal ricevimento del rapporto dell'operatore, i Cantoni inviano alla SEFRI un rapporto scritto sui cicli di formazione e gli studi postdiploma SSS sottoposti alla loro vigilanza basato sul modello in allegato (punto 3.1). In base alle indicazioni fornite dai Cantoni, la SEFRI verifica se i requisiti per il riconoscimento sono ancora pienamente adempiuti e, in caso contrario, fissa un termine per l'eliminazione delle lacune. Se il termine non viene rispettato o le lacune non vengono eliminate in base ai requisiti minimi la SEFRI revoca il riconoscimento. L'autorità cantonale competente viene sentita preventivamente.

1.4 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti

1.4.1 SEFRI

La SEFRI è l'autorità competente per il riconoscimento. L'apposita procedura permette una verifica ampia ed esaustiva dei cicli di formazione delle SSS (cfr. la guida «Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori»). Tale verifica viene condotta sulla base di un ciclo di riferimento dell'operatore e contempla aspetti sia formali che contenutistici. Se la SEFRI concede il riconoscimento l'operatore è autorizzato a rilasciare titoli federali protetti. La SEFRI comunica la decisione al Cantone competente¹⁴ e all'organo responsabile¹⁵ del programma quadro d'insegnamento. Di regola, l'emanazione di una decisione di riconoscimento indica che tutte le prescrizioni dell'OERic-SSS e del relativo programma quadro d'insegnamento sono adempiute. Una volta concesso il riconoscimento federale i Cantoni assumono la funzione di vigilanza sulle

¹² Per organi responsabili si intendono gli operatori della formazione e le organizzazioni del mondo del lavoro che sviluppano ed emanano congiuntamente i programmi quadro d'insegnamento (cfr. art. 6 cpv. 2 OERic-SSS).

¹³ Cfr. art. 9 cpv. 4 OERic SSS.

¹⁴ Cantone principale vs. Cantone in cui ha sede la scuola. Gli operatori che propongono la stessa offerta formativa in diverse sedi devono inoltrare la domanda di riconoscimento al Cantone in cui hanno la sede legale (Cantone principale). Gli altri Cantoni hanno la possibilità di inviare al Cantone principale un parere relativo alla domanda di riconoscimento. Per Cantone in cui ha sede la scuola si intende quello in cui viene svolto il ciclo di formazione o lo studio postdiploma SSS riconosciuto.

¹⁵ Per organi responsabili si intendono gli operatori della formazione e le organizzazioni del mondo del lavoro che sviluppano ed emanano congiuntamente i programmi quadro d'insegnamento (cfr. art. 6 cpv. 2 OERic-SSS).

scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazioni o studi postdiploma riconosciuti. Gli operatori sono tenuti a eliminare eventuali riserve entro i termini fissati nella procedura di riconoscimento. Di regola, questa circostanza viene verificata dagli esperti che partecipano alla procedura, i quali inviano alla CFSSS un rapporto in cui indicano se le riserve sono state eliminate o no. A sua volta, la CFSSS trasmette alla SEFRI un documento in cui esprime il proprio parere sull'eliminazione delle riserve.

Entro sei mesi dal ricevimento del rapporto dell'operatore i Cantoni inviano alla SEFRI un rapporto scritto standardizzato sulle offerte formative delle scuole specializzate superiori (vedi modello in allegato, punto 3.1). In base alle indicazioni fornite dal Cantone in cui ha sede la scuola e d'intesa con quest'ultimo la SEFRI decide se i requisiti per il riconoscimento sono ancora adempiuti o se occorre fissare un termine per l'eliminazione delle lacune ai sensi dell'articolo 18 OERic-SSS. Se il termine non viene rispettato o le lacune non vengono eliminate conformemente ai requisiti minimi, la SEFRI revoca il riconoscimento.

1.4.2 Cantoni

La vigilanza sulle scuole specializzate superiori spetta ai Cantoni¹⁶, che la esercitano nel rispetto delle prescrizioni cantonali.

Almeno ogni tre anni le scuole specializzate superiori sottoposte a vigilanza devono presentare ai Cantoni un rapporto sui cicli di formazione e sugli studi postdiploma SSS riconosciuti. A sua volta, entro sei mesi dal ricevimento del rapporto dell'operatore, il Cantone in cui ha sede la scuola invia alla SEFRI un rapporto scritto basato sull'allegato di cui al punto 3.1. Questo rapporto documenta l'attività di vigilanza e conferma il rispetto dei requisiti per il riconoscimento da parte delle scuole specializzate superiori. L'operatore comunica tempestivamente al Cantone in cui ha sede la scuola eventuali modifiche sostanziali dell'offerta formativa a livello concettuale, contenutistico, organizzativo o infrastrutturale. A sua volta, il Cantone informa tempestivamente la SEFRI, che si consulta con la CFSSS e con il Cantone stesso per concordare la procedura da seguire.

1.4.3 Operatori della formazione

I principali responsabili della qualità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS sono gli operatori della formazione. Questi ultimi garantiscono il rispetto delle prescrizioni dell'OERic-SSS e del relativo programma quadro d'insegnamento. In caso di modifiche sostanziali dei requisiti per il riconoscimento informano tempestivamente l'autorità competente del Cantone in cui ha sede la scuola. Inoltre, dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato.

Almeno ogni tre anni devono presentare all'autorità cantonale competente un rapporto in cui documentano la qualità delle proprie offerte formative e confermano il rispetto dei requisiti per il riconoscimento federale. Il riconoscimento autorizza gli operatori della formazione a rilasciare ai diplomati di un dato ciclo di formazione il relativo titolo protetto.

¹⁶ Cfr. art. 29 cpv. 5 LFPr.

1.4.4 Commissione federale delle scuole specializzate superiori CFSSS

La CFSSS ha la facoltà di effettuare verifiche periodiche al di fuori di una procedura di riconoscimento¹⁷; tali verifiche possono essere disposte in caso di esplicita richiesta da parte di un Cantone o qualora il controllo svolto dal Cantone abbia evidenziato il mancato rispetto dei requisiti per il riconoscimento.

Inoltre, al fine di migliorare e sviluppare i cicli di formazione, la CFSSS, d'intesa con i Cantoni, ha la facoltà di compiere verifiche (valutazioni, studi, ecc.) su singoli temi o problematiche.

In caso di modifiche sostanziali di un'offerta formativa a livello concettuale, contenutistico, organizzativo o infrastrutturale tempestivamente comunicate dall'operatore al Cantone in cui ha sede la scuola e da quest'ultimo alla SEFRI, la SEFRI si consulta con la CFSSS e con l'apposito Cantone per concordare la procedura da seguire.

¹⁷ Cfr. art. 11 cpv. 3 OERic SSS.

2 Rimedi giuridici per le decisioni delle SSS

Le decisioni delle scuole specializzate superiori in materia di ammissione, promozione e rilascio dei diplomi sono considerate decisioni amministrative impugnabili.

2.1 Contesto

Con il riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS di cui all'articolo 17 dell'OERic-SSS, gli operatori sono autorizzati a rilasciare ai diplomati un titolo legalmente protetto. Gli operatori sono quindi considerati «autorità» ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lett. e della legge sulla procedura amministrativa (PA)¹⁸.

In base all'articolo 44 capoverso 1 LFPr, chi ha superato l'esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola¹⁹.

Conformemente all'articolo 8 OERic-SSS, gli operatori della formazione emanano un regolamento di promozione.

I rimedi giuridici contro le decisioni in materia di ammissione, promozione e rilascio del diploma da parte dell'operatore sono disciplinati all'articolo 61 LFPr, secondo cui l'autorità di ricorso per le decisioni di autorità cantonali e operatori con mandato cantonale è un'autorità cantonale designata dal Cantone. Per altre decisioni di organizzazioni estranee all'Amministrazione federale l'autorità di ricorso è la SEFRI.²⁰

2.2 Rimedi giuridici

I rimedi giuridici contro le decisioni delle scuole specializzate superiori sull'ammissione, la promozione e il rilascio dei diplomi agli studenti sono disciplinati dall'articolo 61 LFPr.

All'interno di ogni decisione vi è un'indicazione dei rimedi giuridici che designa l'autorità alla quale presentare ricorso.

L'autorità di ricorso per le decisioni delle SSS cantonali e delle SSS con mandato di prestazioni cantonale²¹ è un'autorità cantonale designata dal Cantone. I rimedi giuridici si basano sulle relative disposizioni cantonali.

Per le decisioni emanate dalle scuole specializzate superiori private senza mandato di prestazioni cantonale l'autorità di ricorso è invece la SEFRI. Il ricorso contro le decisioni negative di queste scuole, corredato dalle conclusioni, dai motivi e dalla decisione impugnata, deve essere inoltrato alla SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. La decisione di prima istanza emanata dalla SEFRI può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica²².

¹⁸ Legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021.

¹⁹ Cfr. art. 44 cpv. 1 LFPr.

²⁰ Cfr. art. 61 LFPr.

²¹ Oppure un accordo o un mandato di prestazioni.

²² Cfr. art. 61 LFPr e art. 47 e 50 PA.

3 Allegato

3.1 Modello per il rapporto dei Cantoni alla SEFRI

Queste informazioni servono a individuare i cicli di formazione e gli studi postdiploma (SPD) SSS riconosciuti e aiutano la SEFRI a gestire i propri elenchi.

Designazione dell'operatore	
Denominazione del ciclo di formazione / dello SPD SSS secondo la decisione di riconoscimento	
Direzione della scuola / del ciclo di formazione	
Indirizzo, telefono, e-mail dell'operatore	
Data della decisione di riconoscimento del ciclo di formazione / dello SPD SSS	
Data dell'ultimo rapporto presentato alla SEFRI	
Numero di svolgimenti dall'ultimo rapporto presentato alla SEFRI	
L'autorità cantonale e l'operatore hanno firmato un accordo di prestazioni? Se no, come viene disciplinata la collaborazione?	

L'attività di vigilanza punta a incrementare la qualità dei cicli di formazione e degli SPD SSS. Dal canto loro, gli operatori sono tenuti a garantire lo sviluppo della qualità. Le autorità cantonali vigilano sul rispetto di questo criterio e fanno rapporto alla SEFRI. Se un ciclo di formazione o uno SPD SSS riconosciuto non è più conforme alle prescrizioni dell'OERIC-SSS, la SEFRI invia all'operatore una decisione con un termine per l'eliminazione delle lacune. Questa procedura viene avviata sulla base dei rapporti delle autorità cantonali.

Criteri di verifica	Vero 23	Falso 24	Prove ²⁵
Criteri generali			
1. Le informazioni sopra riportate non coincidono con i dati contenuti nell'ultimo rapporto presentato alla SEFRI			
Ammissione e sviluppo della qualità			
2. L'ammissione al ciclo di formazione / allo SPD SSS rispetta le prescrizioni della LFPr, dell'OERic-SSS e del PQ ²⁶ (art. 29 cpv.1 e 3 LFPr e art.13 e 14 OERic-SSS)			
3. L'operatore documenta le misure per lo sviluppo della qualità in tutte le forme d'insegnamento (p. es. formazione a distanza, decentralizzata o modulare)			
4. Le disposizioni dell'articolo 10 OERic-SSS sullo svolgimento del periodo di pratica sono rispettate			
Promozione e procedura di qualificazione			
5. L'operatore della formazione ha emanato un regolamento di promozione (art. 8 OERic-SSS) e ne documenta l'applicazione			
6. La procedura di qualificazione rispetta i requisiti dell'articolo 9 OERic-SSS e del PQ			
7. Le organizzazioni del mondo del lavoro partecipano alle procedure di qualificazione finale mettendo a disposizione i periti (art. 9 cpv. 4 OERic-SSS)			
8. Gli studenti sono a conoscenza dei rimedi giuridici			

²³ Anche se l'autorità cantonale formula una valutazione positiva, la SEFRI dispone comunque ulteriori verifiche e misure per lo sviluppo della qualità (p. es. su richiesta della CFSSS, dell'organo responsabile del relativo PQ o in base a decisioni giudiziali che sanciscono casi di concorrenza sleale, ecc.).

²⁴ Per ogni voce inserita nella colonna «Falso» la SEFRI deve compilare la colonna «Prove».

²⁵ Le prove consentono alla SEFRI di stabilire una procedura adeguata ed efficiente per l'eliminazione delle lacune, previa consultazione della CFSSS e delle autorità cantonali competenti.

²⁶ Solo alcuni studi postdiploma dispongono di un programma quadro d'insegnamento.

Struttura			
9. L'operatore dispone delle necessarie strutture gestionali e organizzative (art. 11 cpv. 1 OERic-SSS)			
10. L'operatore dispone delle strutture necessarie allo svolgimento del ciclo di formazione (art. 11 cpv. 2 OERic-SSS)			
11. Le qualifiche del corpo insegnante soddisfano i requisiti dell'articolo 12 OERic-SSS			
Diplomi, archiviazione e statistiche			
12. I diplomi rilasciati dall'operatore soddisfano i requisiti dell'articolo 15 OERic-SSS e le disposizioni del relativo allegato e vengono archiviati correttamente			
13. L'operatore redige le statistiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 OERic-SSS			
14. L'operatore si avvale di un sistema di gestione della qualità conforme alle indicazioni dei documenti di riconoscimento e conformemente all'articolo 16 cpv. 4 lett. h OERic-SSS			
Rapporto con le autorità cantonali			
15. Le autorità cantonali non sono a conoscenza di alcun reclamo contro il comportamento dell'operatore nei confronti degli studenti, dei loro datori di lavoro o dei concorrenti			
16. Le decisioni in materia di promozione o qualifica emanate dall'operatore sono raramente oggetto di ricorsi presso le istanze cantonali competenti			

Richiesta	Motivazione
Giudizio complessivo	
Altre osservazioni	

3.2 Indirizzi utili

- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Divisione Formazione professionale superiore
Effingerstr. 27
3003 Berna
Rémy Hübschi
+41 58 462 21 27
remy.huebschi@sbfi.admin.ch
- Commissione federale delle scuole specializzate superiori
Segreteria
SEFRI, Evelyne Achour
+41 58 463 75 72
evelyne.achour@sbfi.admin.ch
- Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale CSFP
Segreteria
Casa dei Cantoni, Speichergasse 6, casella postale 660, 3000 Berna 7
+41 31 309 51 57
sbbk-csfp@edk.ch